

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Ricorso giurisdizionale – Termine per l’impugnazione – Per i diretti interessati – Piena conoscenza del provvedimento – Nozione – Individuazione.**

**CGA, Sez. giurisd., 16 agosto 2023, n. 533**

*“[...] La “piena conoscenza” necessaria per il decorso del termine di impugnazione non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento, essendo invece sufficiente ad integrarne il concetto la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso, talché vi è “piena conoscenza” quando si è consapevoli dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività: è questa consapevolezza che determina la sussistenza di una condizione dell’azione (l’interesse al ricorso), mentre la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, consentendo la proposizione di ulteriori motivi di ricorso attraverso l’istituto dei motivi aggiunti” [...].*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della signora Marzia Castelli, della signora Rossana Castelli e del Comune di Acireale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. L’appellante, comproprietario unitamente alla madre e alle odierne controinteressate Marzia e Rossana Castelli di un’unità immobiliare in parte locata e in parte ottenuta in comodato da Poste Italiane, ricorreva innanzi al Tar di Catania per chiedere l’annullamento dell’autorizzazione edilizia in sanatoria n. 217 del 6.10.2005, rilasciata su istanza della madre.

Il ricorso di primo grado era affidato a plurimi motivi.

Costituitisi in giudizio, il comune di Acireale e le cointrointeressate eccepivano la tardività del ricorso, in quanto il ricorrente avrebbe avuto conoscenza del provvedimento impugnato tramite la perizia di stima trasmessa a mezzo raccomandata a/ r dalla di lui madre in data 3 febbraio 2006, mentre il ricorso è stato proposto in data 13 gennaio 2020.

2. Con sentenza n. 1026 del 2021, il Tar Catania dichiarava il ricorso irricevibile.

3. Avverso detta sentenza, il signor Castelli proponeva appello affidandolo a tre motivi di diritto e riproponendo i motivi proposti con il ricorso di primo grado.

4. Il comune di Acireale e le controinteressate si costituivano in giudizio chiedendo la reiezione dell'appello.

5. Alla pubblica udienza del giorno 10 maggio 2023 la causa è stata assunta in decisione.

6. L'appello deve essere respinto.

7. Con i primi tre motivi, l'appellante deduce:

-I errore della sentenza nell'individuazione del dies a quo di decorrenza dei termini di impugnazione e nella individuazione della prova del documento che lo fonda; errore e falsa applicazione dell'art. 2702 Codice civile;

-II errore nel presupposto circa l'onere di contestazione in capo al ricorrente; errore e falsa applicazione delle norme in tema di onere di contestazione processuale; eccesso di potere: sviamento della causa tipica e difetto di istruttoria;

III-errore della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1134 e 1335 del Codice civile, dell'art. 21 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 41, comma 2, c.p.a.

Vengono, inoltre, riproposti i motivi proposti con il ricorso di primo grado:

IV- violazione e falsa applicazione in tema di norme di legittimazione attiva;

-V violazione e falsa applicazione delle norme in tema di partecipazione al procedimento, in tema di compiti del R.U.P., nonché in tema di motivazione (contraddittorietà ed insufficienza; difetto di istruttoria);

-VI violazione delle norme in tema di proprietà anche in relazione all'art. 42 Costituzione; violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere correlato.

7.1 L'appellante sostiene la tempestività del ricorso di primo grado, avendo lui stesso avuto conoscenza del provvedimento impugnato soltanto a seguito dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 31 dicembre 2019.

Deduce, inoltre, che non vi è prova dell'allegazione del provvedimento impugnato alla perizia ricevuta in data 3 febbraio 2006 e contesta la decisione del giudice di primo grado per aver ritenuto sufficiente, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la mera percezione dell'esistenza del provvedimento amministrativo.

Inoltre, contesta il capo della sentenza con cui il giudice di primo grado ha ritenuto che il ricorrente fosse onerato di un disconoscimento "particolare" e financo di dover proporre una querela di falso relativamente alla nota di cui contesta l'autenticità.

8. Le censure sono infondate.

Questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal pacifico orientamento giurisprudenziale, seguito dal giudice di prime cure, circa il concetto di piena conoscenza del provvedimento impugnabile.

Sul punto, questo Consiglio si è più volte pronunciato ritenendo che *“La “piena conoscenza” necessaria per il decorso del termine di impugnazione non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento, essendo invece sufficiente ad integrarne il concetto la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso, talché vi è “piena conoscenza” quando si è consapevoli dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività: è questa consapevolezza che determina la sussistenza di una condizione dell’azione (l’interesse al ricorso), mentre la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, consentendo la proposizione di ulteriori motivi di ricorso attraverso l’istituto dei motivi aggiunti”* (Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., 28 aprile 2022, n. 523).

Orbene, a pagina 11 della perizia di stima redatta dal geometra Raneri e trasmessa all’odierno appellante a mezzo raccomandata a/r in data 3 febbraio 2006, si legge espressamente che “è stata rilasciata, dal Dirigente settore urbanistica del comune di Acireale, autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47/85 come sostituito dagli artt. 36 e 37 del d.p.r. 380/01, in data 6/10/2005 n. 217 vedi allegato “L”.

Ne deriva che, in virtù dell’orientamento soprarichiamato, il signor Castelli era a conoscenza del provvedimento impugnato già dal febbraio 2006 e pertanto il ricorso di primo grado è irricevibile.

9. In conclusione, l’appello va respinto.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in euro 2.500,00 a favore delle parti private costituite e in euro 2.550,00 a favore del Comune di Acireale per un importo complessivo di € 5000,00 (cinquemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere

Antimo Prospero, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere, Estensore

**IL SEGRETARIO**